

## **TI\_GERICHTE 35.2015.21 vom 18. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2015.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2015.21)

FR: TI\_GERICHTE 35.2015.21 du 18 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 35.2015.21 del 18 gennaio 2016

### **Regeste**

Nel rialzarsi da terra grazie aiuto di una terza persona, assicurata compie "falso movimento" e lamenta danno a ginocchio sx. Ammesso obbligo a prest. assicuratore LAINF a titolo di lesione parificata ad infortunio

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

dicembre 2013, sotto “Angaben des Patienten/der Patientin”, il dott. \_\_\_\_\_ ha indicato: “Dopo un falso movimento → gonalgia sin.” (doc. 5). Il 30 dicembre 2013 la ricorrente ha personalmente compilato il “questionario lesioni del corpo” sottopostole nel frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo la seguente descrizione del sinistro: " Il 18 ottobre alle ore 15 ca. Giocavo in terra con una nipotina, volli alzarmi e il signor \_\_\_\_\_ mi allungò la mano per aiutarmi. Nell’alzarmi sentii un dolore lancinante al ginocchio sinistro.” Sempre in quella sede, l’insorgente ha negato che fosse successo qualcosa di particolare, di imprevedibile, come ad esempio una caduta o un colpo (cfr. doc. 6). Con referto del 26 febbraio 2014, il dott. \_\_\_\_\_ ha segnalato all’assicuratore che la propria paziente aveva subito un infortunio il 19.10.2013 “... eseguendo un falso movimento rialzandosi da terra.” (doc. 19). In data 24 marzo 2014, dunque successivamente all’emanazione della decisione di rifiuto del caso, RI 1 ha espresso in particolare le seguenti considerazioni a titolo di opposizione: " (...). Ripeto l’accaduto: il 19.10.2013 ore 15 mi trovavo in \_\_\_\_\_, giocavo seduta, meglio sdraiata a terra con un bambino, il signor \_\_\_\_\_ voleva accomiarsi, vedendomi a terra volle agire da gentiluomo e mi porse il braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo tale (mi sono forse mal spiegata nell’annuncio scritto in tedesco del 15.11.2013, di cui trovate copia annessa) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro.” (allegato al doc. X) 2.6. Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 19 ottobre 2013, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell’infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l’evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una

descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007). Nel caso concreto, l'CO 1 postula l'applicazione del principio della "dichiarazione della prima ora", siccome "... l'esposizione dei fatti resa in un secondo tempo si sofferma per la prima volta su dettagli importanti (movimento falso, strattone) che all'assicurata non potevano sfuggire, soprattutto in considerazione delle precise domande formulate da CO 1. Infatti secondo il questionario lesioni del corpo l'assicurata deve fornire una descrizione precisa e dettagliata della dinamica e in più deve dichiarare se era successo qualcosa di particolare o imprevedibile. L'assicurata non ha menzionato né movimento falso né strattone repentino fino alla lettera di CO 1 che dichiarava che non sussiste un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile a un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF." (doc. 33, p. 6). Al riguardo, questo Tribunale constata che l'essere stata aiutata da una terza persona a rialzarsi da terra, così come l'aver compiuto un falso movimento, sono circostanze che già emergevano da documenti allestiti prima dell'emanazione della decisione formale di rifiuto, e meglio dal "questionario lesioni del corpo" che la ricorrente ha compilato il 30 dicembre 2013 (cfr. doc. 6), rispettivamente dal certificato 18 dicembre 2013 del medico curante dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5). Detto questo, il TCA ritiene che l'elemento fornito dall'insorgente con l'opposizione - ossia che la terza persona impresse una certa forza al proprio gesto di aiutarla a rialzarsi da terra ("... mi porse il braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo tale (...) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro") -, non contraddica la prima versione ma, piuttosto che la completi. Il fatto che nel "questionario lesioni del corpo" figuri l'indicazione che la descrizione della dinamica debba essere "precisa e dettagliata" deve essere relativizzato, posto che per gli assicurati è talvolta difficile capire quando un dettaglio è rilevante e quindi meritevole di essere dichiarato e quando invece non lo è. 2.7. Si tratta ora di valutare se, alla luce delle circostanze che sono state appurate in precedenza, è intervenuto o meno un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466. Secondo questa Corte, se compiuto in condizioni di normalità, il semplice gesto di rialzarsi da terra, costituisce un atto ordinario non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, ciò che esclude l'intervento di un evento parificabile ad infortunio (in questo senso, si vedano, ad esempio, la STF 8C\_492/2014 dell'8 settembre 2015 consid. 5.1, la STF 8C\_282/2013 del 27 maggio 2013 consid. 3.1 e la STF 8C\_772/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.3). Tuttavia, nel caso di specie, non può essere ignorato che durante il gesto medesimo, è accaduto qualcosa - concretamente lo "strattone" dato a RI 1 dalla persona che la stava aiutando a rialzarsi da terra, ciò che l'ha indotta a compiere un falso movimento - che ha comportato una sollecitazione del corpo, concretamente del ginocchio sinistro, che ha ecceduto il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile. Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende l'CO 1, occorre riconoscere l'esistenza di un fattore esterno. Posto che anche i presupposti dell'involontarietà, della repentinità e

dell'influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz'altro adempiuti, la ricorrente ha un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.